



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

## Deliberazione n. 30 del 14 aprile 2016

**OGGETTO:** Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale in occasione delle prossime elezioni amministrative fissate per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016.

### Schema di deliberazione n. 26 del 14 aprile 2016

#### Verbale n. 6

#### Componenti:

|                        |              |              | Pres.                               | Ass.                                |       |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Presidente             | Daniele      | LEODORI      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | _____ |
| Vice Presidente        | Mario        | CIARLA       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | _____ |
| Vice Presidente        | Francesco    | STORACE      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| Consigliere Segretario | Maria Teresa | PETRANGOLINI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | _____ |
| Consigliere Segretario | Gianluca     | QUADRANA     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | _____ |
| Consigliere Segretario | Giuseppe     | SIMEONE      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | _____ |

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA       NON RILEVA

\_\_\_\_\_

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2012, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche e, in particolare il Titolo IV, capo II (Attività di informazione e comunicazione);
- VISTA** la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA** la determinazione 20 novembre 2015, n. 715, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha delegato il dott. Luigi Lupo all'espletamento di ogni adempimento concernente le materie attribuite all'Ufficio Comunicazione e all'Ufficio Stampa con la sopra richiamata determinazione n. 45/2014 e ss.mm.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e ss. mm. e in particolare l'articolo 18;
- VISTO** il decreto dell'8 aprile 2016 del Ministro dell'Interno con il quale è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 5 giugno 2016 e l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 19 giugno;
- VISTA** la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'11 aprile 2016 n. 19/2016 diretta ai prefetti delle Regioni a statuto ordinario concernente "Elezioni amministrative della primavera 2016 nelle regioni a statuto ordinario. Adozione dei decreti di convocazione dei comizi";
- VISTA** la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2016 n.

20/2016 che ha fissato al 21 aprile 2016 la data di pubblicazione e affissione del manifesto con il quale viene dato annuncio agli elettori del decreto del Prefetto di convocazione dei comizi elettorali;

- VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, ai sensi del quale *«Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;*
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) che individua i soggetti, le finalità, le forme e gli strumenti della comunicazione e dell'informazione istituzionale;
- VISTA** la circolare 16 febbraio 2005 n. 20 con la quale il Ministero dell'interno – Direzione centrale dei servizi elettorali ha evidenziato che il legislatore ha ritenuto opportuno *«fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate»;*
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 20 dicembre 2012 n. 654/12/CONS, con la quale si rileva che *«i gruppi costituiti nell'ambito delle Assemblee legislative, pur essendo articolazioni organizzative delle Assemblee medesime, sono nel contempo emanazione dei partiti politici, ossia di organismi non riconducibili alla pubblica amministrazione»;*
- VISTO** l'orientamento assunto dall'Ufficio di presidenza in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e in particolare, con la delibera 7 maggio 2015 n. 37, delle precedenti elezioni amministrative;
- CONSIDERATO** che la *ratio* della sopra richiamata disposizione normativa è, durante il periodo “sensibile” individuato, per un verso quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che l'attività di comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto a una libera consultazione elettorale (e quindi di evitare che la stessa attività possa sovrapporsi e interagire con l'attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela, al limite surrettizia, di campagna elettorale sottratta a qualsiasi tipo di controllo e regolamentazione) e, per un altro, di assicurare lo svolgimento della comunicazione di “utilità sociale”, effettuata nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ossia una forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati;

all'unanimità

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni per la regolamentazione delle attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale dalla data di convocazione dei comizi elettorali, ovvero dal 21 aprile 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), istituito con legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni);
4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale adempimento diretto ad assicurare l'osservanza della stessa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Stefano Toschei

**IL PRESIDENTE**  
F.to Daniele Leodori

## **ALLEGATO A**

**alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 aprile 2016, n. 30**

**Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale in occasione delle prossime elezioni amministrative fissate per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016.**

Durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016, il Consiglio regionale, nelle sue diverse articolazioni organizzative e nei servizi di informazione e comunicazione resi, è tenuto a osservare quanto segue:

### **Attività di comunicazione e informazione connesse ai lavori dell'Aula e delle sue articolazioni**

- a) in caso di affidamento della diretta radiofonica delle sedute del Consiglio regionale, il soggetto affidatario sarà tenuto ad effettuare il servizio in forma oggettiva e impersonale, senza commenti, introduzioni o interviste;
- b) l'Ufficio stampa istituzionale continuerà a provvedere alla diffusione dei comunicati stampa, nonché alla pubblicazione delle news sul sito web istituzionale – con relativa distribuzione attraverso i social network – di notizie e informazioni sulle attività dell'Aula e delle sue articolazioni. Tuttavia i contenuti dei predetti strumenti di informazione saranno redatti, sotto il profilo oggettivo, in forma neutra, completa ed essenziale, privi di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, mentre, sotto quello soggettivo, limitando l'attribuzione degli atti/iniziativa agli organi/cariche istituzionali, senza dichiarazioni/riferimenti ascrivibili a persone, e senza indicazione di appartenenza politica. In particolare:
  1. in caso di votazione di atti, il relativo esito è riportato facendo menzione del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e/o con le espressioni approvato/respinto a maggioranza ovvero approvato/respinto all'unanimità;
  2. in caso di comunicazioni all'Aula e/o di audizioni in commissione, l'informazione istituzionale si limiterà, in forma neutra e impersonale, priva di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, ai soli elementi indispensabili per garantire l'informazione. Qualora in occasione di comunicazioni/audizioni fossero deliberati atti ad esse connessi, l'informazione darà conto di essi secondo le modalità di cui al punto 1.
- c) sarà sospesa la possibilità di organizzare, per quanto di competenza, conferenze stampa da parte dell'ufficio stampa istituzionale;
- d) sul sito web istituzionale saranno pubblicati l'agenda dei lavori, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché i resoconti stenografici delle sedute consiliari;

- e) sarà sospesa la pubblicazione sul sito web istituzionale di notizie in merito a eventi – come, a titolo esemplificativo, la presentazione di libri, lo svolgimento di dibattiti, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni – fatta salva quella effettuata in forma impersonale e che sia indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le comunicazioni e le informazioni istituzionali di “utilità sociale” – effettuate nell’interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza, ossia rese in forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l’attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati – sono diffuse in forma impersonale e senza dichiarazioni, quando ciò sia indispensabile e non rinviabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui il contenuto degli atti dei quali si dà notizia o informazione abbia come elemento imprescindibile il riferimento a persone e riguardi soggetti non candidati alle consultazioni elettorali di cui sopra, la comunicazione sarà effettuata nei limiti dell’indispensabilità dell’informazione.